

## **BGE 87 II 387**

Bundesgericht (BGE), 1961-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_87\\_II\\_387](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_87_II_387)

FR: ATF 87 II 387

IT: DTF 87 II 387

### **Regeste**

Regeste Rückgriffsrecht zwischen Haltern, die gemeinsam Dritte geschädigt haben. Art. 38 Abs. 2 MFG. Die Verantwortlichkeit des einzelnen Halters bestimmt sich nach den Ergebnissen des jedem von ihnen obliegenden Exkulpationsbeweises. Vorsichtspflicht beim Überholen und beim Linksabbiegen. Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 3 MFG. Wer ausserhalb einer Strassenkreuzung oder -gabelung nach links abbiegt, hebt das Vortrittsrecht des nachfolgenden Fahrzeugs selbst dann nicht auf, wenn er seinen Fahrtrichtungsanzeiger betätigt.

Regeste Droit de recours entre détenteurs qui ont cause ensemble des dommages à des tiers (art. 38 al. 2 LA). La responsabilité de chacun des détenteurs doit être déterminée d'après le résultat des preuves qui lui incombent pour se disculper. Prudence nécessaire lors de dépassement ou en cas de virage à gauche. (art. 25 al. 1 et 26 al. 3 LA). Celui qui tourne à gauche dans un endroit où il n'y a ni croisement ni bifurcation, ne supprime pas le droit de priorité du véhicule qui le suit, même en actionnant son indicateur de direction.

Regesto Diritto di regresso fra detentori che, insieme, hanno causato danni a terzi (art. 38 cpv. 2 LA). Le responsabilità rispettive devono essere determinate secondo le risultanze della prova di discolpa incombente ai singoli detentori. Prudenza nei sorpassi e nel voltare a sinistra (art. 25 cpv. 1 e 26 cpv. 3 LA). Chi volta a sinistra in luoghi non costituenti crocevia o biforcazioni non interrompe il diritto di precedenza del veicolo seguente neppure esponendo il segnale di direzione.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 38 cpv. 2 LA stabilisce che l'indennità dovuta solidalmente da più detentori per danni causati a terzi deve essere sopportata da ciascuno in proporzione della propria colpa. Stabilisce inoltre che, qualora questa non possa essere fissata, i detentori rispondono in parti uguali, ma non esprime in modo esplicito secondo quale criterio probatorio debbasi perlomeno tentare la definizione delle colpe dei singoli detentori. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente principale, fondandosi sulla dottrina e su materiali legislativi, non si può ammettere che valgano al riguardo le norme generali del CO, secondo cui chi afferma una colpa della controparte deve darne la prova, perchè queste norme non terrebbero adeguatamente conto dell'eventuale diversa responsabilità inerente ai veicoli implicati nell'infortunio. Il ricorrente principale ha fatto giustamente rilevare che la sentenza (RU 76 II 229 e segg.), su cui il tribunale ticinese ha fondato il principio in base al quale ognuno dei detentori deve provare l'assenza di colpa propria BGE 87 II 387 S. 390 (art. 37 cpv. 2 LA), concerneva la responsabilità civile per danni causatisi fra detentori (art. 39 LA) e non - come in concreto - il diritto di regresso per quelli causati a terzi; ma l'interpretazione

dell'art. 38 cpv. 2 LA, alla luce della più recente giurisprudenza, non può portare ad una diversa conclusione per le due situazioni. Infatti, non si vede perchè nello stabilire le colpe dei singoli detentori si debba adottare un criterio diverso da quello adottato per fissare la responsabilità complessiva dei medesimi. Peraltro, l'applicazione di detto criterio è desumibile dal disposto della seconda frase dell'art. 38 cpv. 2, il quale conclude che, se le singole colpe non possono essere determinate, i detentori rispondono in parti uguali. Anche nell'azione di regresso la determinazione delle rispettive responsabilità deve quindi essere dedotta dalle risultanze della prova di discolpa proposta dai singoli detentori. Ognuno di questi deve dimostrare non la colpa dell'altro o degli altri, ma soltanto l'assenza di colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile (RU 86 II 55 consid. 3 lett. d). Ciò stante, la Corte cantonale, non ammettendo - perchè non provata - l'affermazione del ricorrente, secondo cui questi avrebbe esposto la freccia di direzione, ha correttamente applicato l'art. 38 cpv. 2 LA. Comunque, in concreto l'adozione del suindicato criterio probatorio non modifica sostanzialmente la situazione giuridica delle parti, perchè si esplica pure a svantaggio della parte Badaracco. Infatti, anche l'affermazione del medesimo di aver dato il segnale acustico, che si imponeva alla vista della posizione in cui trovavasi la Fiat, non può essere accolta perchè non provata.

## **E. 2**

Non vi è dubbio, e la questione è pacifica, che l'infortunio è la conseguenza di un comportamento colposo di entrambe le parti. Controversa è solo la misura delle singole responsabilità. A questo proposito si rileva quanto segue. La colpa di Cattaneo è evidente. Chi volta a sinistra, in luoghi non costituenti crocevia o biforcazioni (art. 27 BGE 87 II 387 S. 391 LA), non interrompe il diritto di precedenza del veicolo seguente neppure esponendo il segnale di direzione. Chi effettua una siffatta manovra è perciò tenuto a tutte le precauzioni dettate dalle circostanze per evitare qualsiasi pericolo (RU 83 IV 165 e 166; così anche la Corte civile nella sentenza inedita 9 luglio 1957 Geissmann & Pfister c. Zürich Unfall; inoltre in tal senso le sentenze, pure inedite, 9 febbraio 1959 Assicuratrice italiana c. Balestrieri e 19 gennaio 1960 Bischoff c. Assicuratrice italiana). Cattaneo ha tentato di effettuare la voltata a sinistra alla distanza di soli m. 150 dalla semicurva su una strada adatta alla velocità ed aperta ad un traffico fra i più intensi del paese. Comunque, egli ebbe a disposizione cinque minuti secondi per scorgere il veicolo di Badaracco in uscita dalla semicurva; e ciò avrebbe dovuto bastargli per farlo desistere dal tentare il superamento dell'asse stradale. La sua responsabilità nel violare il diritto di precedenza della controparte risulta pertanto primaria, indipendentemente dal fatto che la sua erronea decisione sia dipesa da inavvertenza o da sottovalutazione della velocità impressa alla vettura Jaguar. Anche a Badaracco incombe una rilevante responsabilità. L'avviso della Corte cantonale secondo cui la velocità tenuta dal medesimo "non può considerarsi eccessiva in condizioni di traffico normale", può apparire discutibile, specialmente se si considera che i 110 km orari devono essere stati impressi alla macchina già nella semicurva e quindi in condizione visuale limitata. Ad ogni modo, tale velocità gli imponeva una concentrazione particolarmente intensa che, alla vista della Fiat ferma o quasi al centro della strada, in posizione fortemente obliqua, avrebbe dovuto rendergli immediatamente evidente la pericolosità della situazione e quindi imporgli di frenare. Non frenando prima della collisione, egli ha violato il suo dovere di conservare sempre la padronanza del suo veicolo (art. 25 cpv. 1 LA) e di osservare le dovute cautele nel sorpasso (art. 26 cpv. 4 LA e 43 cpv. 3 LRA). BGE 87 II 387 S. 392 La Corte cantonale, valendosi del suo potere di apprezzamento, ha giudicato che l'infortunio è da attribuire per tre quinti alla colpa di

Cattaneo e per due quinti alla colpa di Badaracco. Essa ha considerato preponderante la colpa del primo perchè lo stesso ha violato norme più elementari ed importanti di quelle trasgredite dal secondo. La determinazione delle susedite proporzioni non può essere considerata ingiusta, comunque non costituisce violazione delle norme applicabili del diritto federale, il Giudice cantonale non avendo oltrepassato i limiti del suo libero apprezzamento.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.